

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA l’Autorizzazione del Direttore Generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25/11/2021 relativa alla strutturazione della misura “Bonus Export Digitale” (di seguito: *Delibera*) che stabilisce le condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto, finalizzata a sviluppare l’attività di internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere nonché delle reti e consorzi;

VISTO l’articolo 3 della *Delibera*, che prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui alla medesima *Delibera*, ICE si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia;

VISTO l’articolo 12 della *Delibera*, che prevede che, con successivo provvedimento vengano definiti gli schemi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione e l’erogazione dei contributi;

VISTO l’Accordo stipulato il 1° febbraio 2022 da ICE/Agenzia con Invitalia per la regolamentazione dei rapporti concernenti le attività di supporto nell’attuazione della misura “Bonus Export Digitale”;

VISTO il Provvedimento attuativo del 12 aprile 2022 (di seguito: *Provvedimento*) recante termini e modalità operative per la concessione dei contributi;

VISTO l’articolo 8, comma 5 della *Delibera* che stabilisce che Invitalia concede i contributi, fatto salve le eventuali richieste di integrazioni documentali, entro 90 giorni dal termine ultimo di chiusura dello sportello di presentazione delle domande;

VISTO, inoltre, l’articolo 4 del *Provvedimento* che dispone la concessione dei contributi con uno o più provvedimenti cumulativi da pubblicare nella sezione del sito web di Invitalia (www.invitalia.it);

VISTA la nota del 27 giugno 2022 (prot. 196411_INV) formulata da ICE/Agenzia ad Invitalia, con cui si richiede la proroga dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione e di iscrizione all’elenco delle società fornitrici e di procedere all’assegnazione dei contributi in ordine cronologico di presentazione delle istanze;

VISTO il Provvedimento di proroga di apertura dello sportello del 4 luglio 2022 con il quale si prorogano i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione e di iscrizione all’elenco delle società fornitrici;

VISTO il Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 13 dicembre 2022, che dispone la concessione del contributo e le necessità di approfondimenti istruttori per le domande trasmesse entro il 25 novembre 2022;

VISTO il Provvedimento del 14 dicembre 2022 con il quale si estende la possibilità di accedere al contributo alle piccole imprese manifatturiere, così come definite dall'allegato n. 1 al regolamento di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, costituite anche in forma di reti e consorzi;

VISTO il Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 1° febbraio 2023, che dispone la concessione del contributo e le necessità di approfondimenti istruttori per le domande trasmesse entro il 12 gennaio 2023;

VISTO il Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 10 marzo 2023, che dispone la concessione del contributo e le necessità di approfondimenti istruttori per le domande trasmesse entro il 28 febbraio 2023;

VISTO il Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 20 aprile 2023, che dispone la concessione del contributo e le necessità di approfondimenti istruttori per le domande trasmesse entro il 31 marzo 2023;

VISTO il Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 5 giugno 2023, che dispone la concessione del contributo e le necessità di approfondimenti istruttori per le domande trasmesse entro il 24 maggio 2023;

VISTO il Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 19 luglio 2023, che dispone la concessione del contributo e le necessità di approfondimenti istruttori per le domande trasmesse entro il 6 luglio 2023;

TENUTO CONTO dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della *Delibera* e dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;

TENUTO CONTO delle istanze di iscrizione nell'Elenco pervenute secondo le modalità indicate all'articolo 7 del *Provvedimento*.

DISPONE:

Art. 1.

(Concessione delle agevolazioni)

1. Nell'**allegato A** al presente provvedimento è riportato l'elenco delle concessioni relative alle domande di agevolazione ricevute tra il 7 luglio e il 4 agosto 2023, tenuto conto dell'ordine

cronologico di presentazione delle istanze, dei requisiti di ammissibilità, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento. Sono inoltre riportate nell'elenco le concessioni relative a domande di cui all'allegato B del Provvedimento di concessione delle agevolazioni del 19 luglio 2023 per cui è intervenuto l'esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità.

2. A seguito dell'esito positivo delle verifiche previste all'articolo 4 della *Delibera*, con il presente provvedimento è disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 del *Provvedimento*, la concessione delle agevolazioni per le domande contenute nell'elenco di cui all'allegato A.

3. Nell'**allegato A** sono riportati gli importi dell'agevolazione concessa, i codici "CUP" (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico) e i relativi codici "COR" (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti.

Art. 2.

(Domande in approfondimento istruttorio)

1. Nell'**allegato B** è riportato l'elenco delle domande di agevolazione trasmesse entro il 4 agosto 2023 per cui non sono stati riscontrati tutti i profili di ammissibilità.

2. Relativamente alle domande di cui al presente articolo, Invitalia, previa acquisizione degli ulteriori elementi utili alla definizione della valutazione, procede – in caso di esito positivo delle verifiche inerenti al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 4 della *Delibera* – alla concessione delle agevolazioni con successivi provvedimenti.

Art. 3.

(Elenco società fornitrici)

1. L'elenco delle società fornitrici, consultabile dai soli soggetti cui è stato concesso il contributo, è disponibile nell'apposita sezione "Bonus Export Digitale" del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

2. La modifica o la cancellazione dei dati esposti nella vetrina dedicata alle imprese assegnatarie del contributo può essere richiesta dalle società fornitrici accedendo al link <https://sso-Padigitale.invitalia.it/Account/Login>; al medesimo link possono verificare la propria iscrizione nell'elenco.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Invitalia (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/contributi-concessi>).

2. Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione.

Allegati:

- Allegato A: elenco delle domande di agevolazione trasmesse tra il 7 luglio 2023 e il 4 agosto 2023 da imprese che risultano finanziabili e delle domande di agevolazione trasmesse entro il 6 luglio 2023 per cui è intervenuto l'esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità;

- Allegato B: elenco delle domande di agevolazione trasmesse entro il 4 agosto 2023 per cui non sono stati riscontrati tutti i profili di ammissibilità.

Roma,

Invitalia S.p.A.
Incentivi e Innovazione
Il Responsabile
Luigi Gallo

Documento sottoscritto con firma digitale da Luigi Gallo, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.